



# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **972** del 12/06/2018 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SSS/DEL/2018/00024

**OGGETTO:** Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia". Approvazione modifiche urgenti.

L'anno 2018 addì 12 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
V. Presidente	Antonio Nunziante	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Giovanni Giannini	Assessore	Loredana Capone
Assessore	Sebastiano Leo	Assessore	Leonardo di Gioia
Assessore	Raffaele Piemontese	Assessore	Alfonsino Pisicchio
Assessore	Salvatore Ruggeri		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

L'Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità, confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.

In data 22 gennaio 2007 veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, così come approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, dopo l'esame della Terza Commissione Consiliare Sanità e Servizi Sociali, chiamata ad esprimere il proprio parere in merito, non prima di avere valutato tutti gli emendamenti raccolti in sede di audizioni condotte con tutti i soggetti del partenariato istituzionale e sociale, e dopo la sottoscrizione di apposita intesa tra Regione Puglia e ANCI Puglia, in data 20 dicembre 2006.

In particolare si richiama in questa sede la necessità, affermata durante l'iter di approvazione del Regolamento Regionale n. 4/2007, di monitorare l'attuazione delle norme regolamentari in esso contenute, vista la complessità e l'innovatività delle stesse e vista la forte dinamicità dell'intero sistema di offerta dei servizi sociali e sociosanitari pugliesi e di domanda sociale da parte della popolazione pugliese.

Nel primo decennio di vigenza del Regolamento Regionale n. 4/2007, in occasione e a seguito di confronto tra le strutture competenti dell'Assessorato al Welfare e i principali soggetti del partenariato istituzionale e sociale, si è posta con forza la necessità di introdurre modifiche e integrazioni urgenti ad alcune delle norme, tutte rispondenti all'unico obiettivo generale di migliorare le potenzialità delle stesse rispetto alla crescita della qualità del sistema di offerta, alla crescita della propensione all'investimento per la realizzazione di nuove strutture e di nuovi servizi, alla concreta esigibilità dei diritti sociali da parte della popolazione pugliese.

Da ultimo, si rendono necessarie una pluralità di modifiche e integrazioni urgenti del Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 aventi ad oggetto gli articoli di seguito elencati per rendere le disposizioni regolamentari rispondenti alla normativa sopravvenuta di recente:

1) La modifica dell'art. 46 (Contenuto professionale dei servizi) del R.R. n. 4/07 è resa necessaria per effetto della recente approvazione della legge di Bilancio n. 205 del 27.12.2018, commi dal 594 al 601. Le nuove norme introducono la disciplina sull'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore), e di pedagogo, nonché di educatore professionale socio-sanitario (che subentra all'educatore professionale), le quali sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini e collegi, ex Legge n. 4/2013.

I commi 595 e 596 stabiliscono in particolare che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione, la qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea magistrale abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, mentre la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al DM n. 520/1998. Stabiliscono che l'esercizio delle rispettive attività è consentito, salve alcune previsioni transitorie e finali, solo a chi è in possesso delle predette qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le figure di pedagogo e di educatore professionale socio-sanitario

Oltre alla laurea, sono previste forme semplificate per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, mediante la frequenza di un corso intensivo di formazione con attribuzione di 60 crediti organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università, per coloro che, alla data del 01.01.2018 corrispondente alla data

di entrata in vigore dei predetti commi della legge n. 205/2017, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti e intraprendono i predetti corsi intensivi entro tre anni dalla medesima data:

- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

Ai sensi del comma 598, acquisiscono inoltre direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla predetta data del 01.01.2018, sono titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594 della stessa legge, e siano in possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva:

- a) almeno cinquanta anni di età e almeno dieci anni di servizio;
- b) almeno venti anni di servizio.

Al comma 599 è infine previsto un generalizzato diritto alla conservazione del posto di lavoro. Infatti: *«I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore».*

Per altro, il riconoscimento della qualifica professionale, nelle more del rinnovo del CCNL, non comporta la ridefinizione dell'inquadramento contrattuale, come suggerisce il principio stabilito, riguardo ai dipendenti pubblici, dal comma 600: *«L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori».*

Si propone pertanto nel rispetto del dettato normativo di cui ai commi 594-601 della legge 205/2018, di disporre come segue:

- che per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali e socio educativi, sia richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e della qualifica di pedagogo di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, commi 594-598;
- nell'ambito di servizi socio assistenziali che abbiano carattere prevalente di servizi socio riabilitativi, e ad elevata integrazione sociosanitaria, per lo svolgimento della funzione educativa sia richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio-sanitario di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, comma 596;
- i soggetti che alla data del 01.01.2018 hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possano continuare ad esercitare tale attività; per tali soggetti il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente e indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data del 01.01.2018, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore;
- confermare la previsione che tutte le strutture e tutti servizi di cui agli articoli del Titolo V del regolamento devono avere un coordinatore, il quale, salvo quanto espressamente definito per

specifiche strutture o servizi nei rispettivi articoli di riferimento, debba essere in possesso dei titoli di laurea prescritti dalla normativa vigente per l'accesso alle qualifiche di educatore socio-pedagogico, ovvero di pedagogista. Sono fatte salve, comunque, le posizioni di coordinamento già ricoperte nelle strutture e nei servizi sulla base delle disposizioni previgenti alla data del 01.01.2018.

2) La modifica dell'art. 60 bis (Casa famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento socio lavorativo di persone con disabilità) risponde all'esigenza, più volte manifestata dai gestori delle unità di offerta, di definire sia gli standard generali e specifici minimi della casa famiglia quale struttura residenziale socio-assistenziale a carattere familiare destinata prevalentemente a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, con disabilità intellettiva o psichica o con patologia psichiatrica stabilizzata, sia gli standard minimi generali e specifici del Servizio Formativo alle autonomie per l'inserimento socio lavorativo di persone con disabilità, i cui fruitori sono, non in via esclusiva, gli stessi ospiti della casa famiglia

3) La modifica dell'art. 101 (Servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia) è resa anch'essa necessaria a seguito dell'intervenuta normativa sulle qualifiche per gli operatori sociali di cui sopra nonché del dettato normativo dell'art. 2, comma 3 lett. c) punto 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, rubricato "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107" che include tra le articolazioni dei servizi educativi per l'infanzia, i servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti.

Con riferimento al servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio disciplinato dall'art. 101, comma 2, l'adeguamento attiene esclusivamente allo standard relativo al personale educativo che deve assicurare il servizio, mentre per il servizio di piccolo gruppo educativo o nido in famiglia, di cui al comma 3, la modifica attiene anche alla soppressione del requisito della collocazione nella civile abitazione in cui risiede il soggetto titolare del servizio.

4) Si introduce infine con l'art. 102 bis (Unità di Strada) una nuova tipologia di servizio sociale, in primis per dare risposte in termini di unità di offerta alle domande di interventi di contrasto alla povertà estrema, alle multiformi situazioni di fragilità ed emarginazione sociale. Allo stesso tempo si vuole definire la procedura di autorizzazione al funzionamento e di iscrizione nel Registro del Welfare d'Accesso del servizio di Unità di strada di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 10 "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno". L'art. 22 del predetto regolamento individua i requisiti minimi generali e minimi specifici per il servizio di Unità di strada che offre prestazioni e servizi di riduzione del danno e di riduzione del rischio derivanti dall'uso di droghe, il cui comma 8 dispone che "Le Unità di Strada sono autorizzate ai sensi del Titolo IV° del Reg. Reg. n. 4/2007 e la remunerazione delle medesime avviene sulla base di un progetto di intervento corredato di relativo budget, finanziato nell'ambito della programmazione dei Piani di Zona."

Al fine di dare concreta attuazione alla predetta previsione si vuole procedere con urgenza ad integrare il regolamento regionale n. 4/07 con l'inserimento nel Titolo V, Capo VI, di un nuovo articolo dedicato al servizio di Unità di strada, che si caratterizza come unità mobile che offre servizi di prevenzione, di accompagnamento, di sostegno socio-educativo, di promozione del benessere, di sensibilizzazione e informazione, di consulenza, di riduzione del rischio e del danno, attraverso interventi che si articolano per aree di bisogno, i cui destinatari sono persone in situazione di devianza (tossicodipendenti, minori in difficoltà a rischio devianza, coinvolte nella prostituzione), e in situazioni di emarginazione.

Al fine di condividere questa necessità ed avviare il percorso di confronto con il partenariato istituzionale e socioeconomico, in osservanza dell'art. 64, comma 1, R.R. n. 4/07 e s.m.i., in data 10 aprile 2018 è stato convocato apposito tavolo di lavoro. Nel corso dei lavori del tavolo, come da verbale agli atti degli uffici, si è convenuto sull'opportunità di procedere alle su elencate modifiche che rivestono carattere di urgenza e di rinviare l'avvio del percorso per una complessiva revisione dello stesso regolamento .

L'allegato schema di regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della Legge regionale n. 19 del 10.7.2006 e pertanto, in applicazione dell'art. 44 comma 1 della L.R. 7/2004, come modificato dall'art.3 della L.R. n. 44/2014, è di competenza della Giunta Regionale;

Per le motivazione sopra addotte, si propone, pertanto, di approvare l'allegato Regolamento avente per oggetto "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i." e di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare per il parere di cui all'art. 44 comma 2 della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014, ricorrendo alla procedura di urgenza prevista dal citato articolo 44, comma 2 della legge regionale n.7/2004, al fine di assicurare la piena funzionalità delle norme in oggetto.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lettera "K".

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'approvazione del conseguente atto finale.


**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla funzionaria istruttrice, dalla Dirigente di Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

**DELIBERA**

- 1) di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- 2) di approvare l'allegato regolamento avente per oggetto "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n.4 del 18 gennaio 2007e s.m.i." (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 3) di disporre che lo schema di regolamento avente per oggetto "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i." (Allegato A), venga trasmesso, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta regionale, alla Commissione Consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ricorrendo alla procedura di urgenza prevista dall'art.44 comma 2 della L.R. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia", come modificato dall'art. 3 della L.R. n.44/2014;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art.44, comma 2 della L.R. n.7/2004, l'approvazione definitiva del regolamento.

<p>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  <b>Il Segretario Generale          della Giunta Regionale</b>          Dott. Roberto Venneri</p> 	<p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA          Dott. Antonio NUNZIANTE</p> 
---	---

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

La Titolare A.P.  
 dott.ssa Maria Vittoria Di Donna



La Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
 dott.ssa Francesca Zampano



Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello sport per tutti  
 dott. Giancarlo Ruscitti



L'Assessore al Welfare  
 Salvatore Ruggeri



**Il Presente provvedimento è esecutivo**  
**Il Segretario della Giunta**  
 Dott. Roberto Venneri



7.

REGIONE PUGLIA


Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

*Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti*


Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Allegato A

"Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i."



Il presente allegato si compone di n. 11 pagine,  
inclusa la presente copertina.



**Art. 1****Disposizione generale**

1. Le disposizioni del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 "Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19", richiamate nei successivi articoli, sono modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti.

**Art. 2****Modifica all'Art. 46**

1. L'art. 46 del reg.reg. 4/2007, è sostituito dal seguente:

**"Art. 46**

(Contenuto professionale dei servizi)

1. Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e valorizzare le esperienze professionali acquisite dagli operatori, la Regione Puglia riconosce i titoli di studio già individuati a livello nazionale per l'esercizio delle professioni di assistente sociale, educatore professionale socio-pedagogico, pedagogista, educatore professionale socio-sanitario, operatore sociosanitario e promuove percorsi di formazione professionale per la riqualificazione di operatori già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, pur non in possesso dei titoli di studio richiesti dalle normative successive, purchè non in contrasto con le norme comunitarie e nazionali vigenti.

2. Per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali e socio educativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti, è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e della qualifica di pedagogista di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, commi 594-598.

3. Nell'ambito di servizi socio assistenziali che abbiano carattere prevalente di servizi socio riabilitativi, e ad elevata integrazione sociosanitaria, per lo svolgimento della funzione educativa è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio-sanitario di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, comma 596.

4. I soggetti che alla data del 01.01.2018 hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare tale attività; per tali soggetti il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente e indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data del 01.01.2018, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

5. Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del Titolo V del presente regolamento devono avere un



coordinatore. Salvo quanto espressamente definito per specifiche strutture o servizi, il coordinatore deve essere in possesso dei titoli di laurea prescritti dalla normativa vigente per l'accesso alle qualifiche di cui al comma 2. Sono fatte salve le posizioni di coordinamento già ricoperte nelle strutture e nei servizi sulla base delle disposizioni previgenti alla data del 01.01.2018."

**Art. 3**

**Modifica all'Art. 51**

1. Il paragrafo Personale dell'art. 51 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:

"Personale. Nel Gruppo appartamento deve esser garantita, nelle ore più significative della giornata la presenza di almeno un educatore. Operatori nel numero di almeno 1 per modulo abitativo che garantisca la presenza nelle ore notturne."

**Art. 4**

**Modifica all'Art. 60 bis**

1. L'art. 60 bis del reg. reg. 4/2007, è sostituito dal seguente:

**"Art. 60 bis**

**(Casa famiglia per persone con disabilità)**

1. La Casa Famiglia per persone con disabilità, presenta le seguenti caratteristiche strutturali e organizzative:

Dimensioni	Descrizione e standard
Tipologia e carattere; destinatari	<p>La casa famiglia è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere familiare destinata prevalentemente a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, con disabilità intellettiva o psichica o con patologia psichiatrica stabilizzata. Possono accedere a tale unità di offerta persone con disabilità psichica e intellettiva o con patologia psichiatrica stabilizzata, con sufficienti condizioni di autonomia primaria, dopo attenta valutazione delle strutture competenti della ASL che intervengono nella Unità di Valutazione Multidimensionale preposta alla analisi, valutazione e presa in carico del caso mediante un progetto personalizzato per l'inserimento. Non possono essere accolte persone affette da non autosufficienze gravi derivanti da disabilità motorie che impediscano la deambulazione.</p> <p>Utenti della casa-famiglia sono quei soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o</p>



	<p>definitivamente impossibile.</p> <p>La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone con disabilità per le quali sia possibile definire percorsi di inserimento socio-lavorativo per l'autonomia dell'individuo.</p> <p>La casa-famiglia si configura anche come struttura idonea a garantire il "dopo di noi".</p>
Ricettività	<p>La Casa-Famiglia ha una capacità ricettiva da un minimo di 3 utenti ad un massimo di 20 utenti. La casa ospita utenti sia di sesso maschile che femminile. La casa opera per i 365 giorni dell'anno e per le 24 ore. .</p>
Prestazioni	<p>Le attività funzionali offerte nella Casa-Famiglia sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assistenza diurna e notturna nelle 24 ore, per 365 giorni anno;</li> <li>- attività educative indirizzate all'autonomia;</li> <li>- attività mirate all'acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali;</li> <li>- attività di socializzazione;</li> <li>- somministrazione pasti.</li> </ul> <p>A completamento dell'offerta di prestazioni della Casa-Famiglia, sono previste attività ludico-ricreative, comprese gite e vacanze.</p>
Personale	<p>Per l'unità di offerta Casa-Famiglia il personale preposto è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- educatori come individuati all'art. 46 del presente Regolamento in misura di 1 ogni 12 ospiti, ai quali può essere assegnata anche l'attività di coordinamento della struttura;</li> <li>- personale ausiliario per le attività di cura materiale e per le attività di accadimento e pulizia degli ambienti;</li> <li>- operatori sociosanitari, nella misura di almeno 1 ogni 12 utenti, che garantiscano la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere.</li> </ul>
Modulo abitativo	<p>La Casa Famiglia deve essere organizzata in una struttura avente le caratteristiche delle civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti accolti.</p> <p>Ogni nucleo abitativo deve comprendere:</p> <p>camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 25.</p> <p>La struttura deve prevedere un servizio igienico ogni tre posti letto, di cui uno assistito.</p> <p>Per le camere da letto doppie e triple, la disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione "a castello".</p> <p>La Casa-Famiglia comprende: sala pranzo e cucina attrezzata ad uso comune, uno spazio comune destinato alle attività ricreative ed al tempo libero (lettura, televisione e audiovisivi, ecc.), una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.</p> <p>Gli spazi comuni hanno la dotazione di servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale. Lavanderia e guardaroba.</p> <p>Ripostigli per la custodia del materiale igienico sanitario.</p> <p>Dispensa alimentare.</p> <p>L'unità d'offerta applica la norma in materia di abbattimento barriere architettoniche."</p>

## Art. 5

**Art. 88 bis (Servizio formativo alle autonomie per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità)**

1. Dopo l'art. 88 del Reg. reg. n. 4/07 è inserito il seguente articolo:

## "Art. 88 bis

(Servizio formativo alle autonomie per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità)

Dimensioni	Descrizione e standard
<b>Tipologia e carattere; destinatari</b>	<p>Il servizio formativo alle autonomie per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità.</p> <p>E' una unità di offerta socio-assistenziale che offre, percorsi orientati alla didattica e formazione professionalizzante, al sostegno delle autonomie acquisite, preferibilmente, ancorché non esclusivamente, al collocamento lavorativo ad esempio in attività manifatturiere, della ristorazione e turistico alberghiere, orticole e florovivaistiche, attingendo i soggetti fruitori del servizio dalle liste del collocamento obbligatorio presso le agenzie del collocamento Provinciali, che trattano la collocazione lavorativa di persone con inabilità - l. n. 68/1999- individuando tra queste le persone con invalidità intellettiva e psichica.</p> <p>Reception con annessi uffici di direzione</p> <p>Aule didattiche (moduli per contenere 8/15 persone).</p> <p>Aula informatica con 15/20 postazioni.</p> <p>Salone polivalente.</p> <p>Servizi igienici doppi, distinti per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, di cui un servizio igienico riservato per il personale ed uno attrezzato per disabili non autosufficienti. Ripostigli per materiale didattico e igienico sanitario.</p> <p>Il Servizio Formativo alle Autonomie ospita le persone diversamente abili negli orari diurni, secondo il calendario lavorativo, per un minimo di sette ore giornaliere, individuate sia nella fascia antimeridiana che nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì, per la formazione alle autonomie, con programmazione settimanale delle attività sia comuni che individuali.</p> <p>Il Servizio offre alle persone accolte e inserite, percorsi prevalentemente orientati al collocamento lavorativo ed al mantenimento e rafforzamento delle autonomie acquisite.</p> <p>Le attività si svolgeranno in apposite aule didattiche, nonché in contesti operativi, anche esterni alla struttura ospitante il Servizio, per favorire l'incontro degli utenti</p>



con i soggetti della produzione, pubblici o privati.

Il servizio assicura un elevato grado di assistenza, protezione e tutela, finalizzate alla crescita umana e professionale, facendo leva sulle abilità residue. I progetti individuali o personalizzati hanno lo scopo di sviluppare e rafforzare non solo le autonomie primarie, ma di acquisire quelle competenze necessarie ad una qualità di vita, di comportamenti, compresi quelli affettivo-relazionali.

Le attività funzionali assicurate nell'ambito del servizio sono:

- assistenza ed educazione, secondo il calendario lavorativo, dal lunedì al venerdì, per almeno sette ore giornaliere;
- didattica primaria per il mantenimento delle abilità di scrittura e lettura;
- didattica per la conoscenza delle tecnologie, cultura generale;
- attività occupazionali di orientamento al lavoro;
- tutoraggio personalizzato al fine della realizzazione di stage presso aziende pubbliche e private;
- attività ricreative e di socializzazione;

Per le persone ammesse che non dovessero raggiungere l'obiettivo della collocazione lavorativa, l'unità di offerta del servizio formativo alle autonomie può divenire la condizione stabile per il mantenimento delle autonomie e del loro percorso di vita.

Il personale preposto lavora in equipe composte da:

- educatori di cui all'art. 46 del presente regolamento, nella misura di almeno 1 ogni 7 utenti;
- docenti, maestri d'arte e mestieri proporzionati al numero di frequentanti ogni modulo educativo e alla necessità di ciascun Progetto Educativo Individuale;

Il coordinatore del Servizio Formativo alle Autonomie può svolgere anche la mansione di coordinamento."

## ART.6

### Modifica all'Art. 101

1. L'art. 101, comma 2, del Reg. reg. n. 4/07 è sostituito dal seguente:

"Il servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio è un servizio flessibile, erogato per fasce orarie, di norma a supporto delle altre tipologie di servizi per la prima infanzia e di servizi educativi per l'infanzia, perché rivolto a completare con modalità e orari flessibili la frequenza del bambino presso l'asilo nido o il centro ludico per l'infanzia. In particolare tale servizio può essere erogato nelle prime ore del mattino o nelle ore successive all'uscita dall'asilo nido o dal centro ludico, in relazione alle diverse esigenze dei tempi di lavoro e di vita della famiglia, al fine di assicurare la permanenza del bambino nel proprio ambiente di vita nel rispetto dei suoi ritmi biologici e di specifiche diverse condizioni di salute. Il servizio è assicurato da educatori come individuati all'art. 46 del presente Regolamento. Il progetto



educativo è sviluppato quale estensione del progetto educativo del nido d'infanzia."

2. L'art. 101, comma 3, del Reg. reg. n. 4/07 è sostituito dal seguente:

"Il servizio di piccolo gruppo educativo o nido in famiglia consente di affiancare i nuclei familiari nelle funzioni educative e di assicurare un idoneo ambiente protetto per la prima socializzazione dei bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, alternativo all'asilo nido o nido d'infanzia, per un numero di ore giornaliere non superiore a sei. Il piccolo gruppo educativo o nido in famiglia si colloca in una civile abitazione ed è rivolto a massimo 4 bambini contemporaneamente, compresi i propri. Il servizio è assicurato da educatori come individuati all'art. 46 del presente Regolamento.

Gli spazi essenziali destinati al servizio sono:

- Locale destinato in via esclusiva ai bambini, quando presenti, per attività di gioco e socializzazione;
- Locale destinato in via esclusiva al riposo dei bambini;
- Servizio igienico dedicato dotato di fasciatoio, lavabo, riduttore;
- Locale cucina attrezzato per la preparazione e la somministrazione dei pasti;
- Spazio dedicato alla custodia degli effetti personali dei bambini.

Gli spazi, le sostanze utilizzate per la pulizia degli ambienti, i giochi e i materiali didattici devono essere conformi alla normativa vigente in tema di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti e delle persone."

## Art. 7

### Art. 102 bis (Servizio di Unità di Strada)

1. Dopo l'art. 102 del Reg. reg. n. 4/07 è inserito il seguente articolo:

"Art. 102 bis  
(Servizio di Unità di Strada)

Il Servizio di unità di strada deve avere le seguenti caratteristiche:

#### Tipologia/Carattere

L'Unità di Strada si caratterizza come unità mobile che offre servizi di prevenzione, di accompagnamento, di sostegno socio-educativo, di promozione del benessere, di sensibilizzazione e informazione, di consulenza, di riduzione del rischio e del danno, attraverso interventi che si articolano per aree di bisogno. Destinatari del servizio sono persone in situazione di devianza (tossicodipendenti, minori in difficoltà a rischio devianza, coinvolte nella prostituzione), e in situazioni di emarginazione.

#### Prestazioni

L'Unità di strada, anche in collaborazione con le ASL, enti e istituzioni pubbliche e del Terzo Settore, nonché in rete con altri servizi, pone in essere interventi con modalità itinerante nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- promozione della socializzazione attraverso l'ascolto, l'informazione, l'individuazione dei bisogni



consulenza, l'accompagnamento e il sostegno;

- prevenzione specifica dell'emarginazione, della devianza, della tossicodipendenza o di altri comportamenti a rischio, miglioramento della qualità della vita;
- reinserimento sociale e lavorativo;
- sensibilizzazione e informazione della comunità sociale anche attraverso un lavoro di rete fra i servizi.

Personale:

Equipe multidisciplinare di operatori di strada con competenze necessarie in relazione al target di utenti (assistente sociale, psicologo, educatore professionale socio pedagogico, operatore socio sanitario, mediatore culturale, infermiere, altre figure professionali e operatori generici provenienti dal circuito degli ex utenti) coordinata da figura in possesso di diploma di laurea dell'area socio-psicopedagogica.

Si rinvia per le unità di strada che offrono prestazioni e servizi di riduzione del danno e di riduzione del rischio derivanti dall'uso di droghe all'art. 22 del regolamento regionale n. 10 del 11.04.2017."





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,  
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER  
TUTTI**

15

**SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL  
BENESSERE**

**INCONTRO PARTENARIATO ISTITUZIONALE SOCIALE ED ECONOMICO  
"MODIFICHE URGENTI AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/07"**

**DATA:** 10 APRILE 2018

Luogo: Regione Puglia  
Via G. Gentile n. 52 – BARI

**VERBALE**

**Presenti:**

**ANCI Puglia:** Pasquale Chieco

**CGIL Puglia:** Antonella Morga

**CISL Puglia:** Enzo Lezzi

**UIL Puglia:** Vera Guelfi e Antonio Cascarano

**LEGACOOP PUGLIA:** Massimiliano Maggio

**CONFCOOPERATIVE PUGLIA- FEDERSOLIDARIETA':** Domenico Di Palma e Antonella Robortaccio

**FORUM III SETTORE PUGLIA:** Carlo Rubino

**ASSOAP:** Giulio Centrulli

**Per la Regione Puglia:**

Francesca Zampano

Maria Vittoria Donna

In data 10 aprile 2018, alle ore 11:00, presso la sede della Regione Puglia in Bari via G. Gentile n. 52, si è tenuto il Tavolo di Partenariato Istituzionale Economico e Sociale, convocato dalla dott.ssa Francesca Zampano Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia e dall'Assessore al Welfare Salvatore Ruggeri.

**Argomenti all'Ordine del Giorno:**

1. Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4/07 e s.m.i. Approvazione proposta di modifica.

In apertura dei lavori l'assessore Salvatore Ruggeri ringrazia e saluta i partecipanti al tavolo e passa la parola a Francesca Zampano, che illustra il testo della proposta di modifica del Regolamento regionale n. 4/07.

Con particolare riferimento all'art. 46, e all'art. 101 lettere a e b, precisa che il testo della proposta di modifica riproduce alla lettera le previsioni di cui all'art. 1 della Legge n. 205 del 27.12.2018, commi dal 594 al 601, che introducono la disciplina sull'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità**

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403371 - 3562 - Fax: 080 5403370

mail: f.zampano@regione.puglia.it - pec: f.zampano.benessere sociale@pec.rupar.puglia.it





**SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL  
BENESSERE**

pedagogico (che subentra all'attuale educatore), e di pedagogo, nonché di educatore professionale socio-sanitario (che subentra all'educatore professionale), ponendo così fine alla fase transitoria.

Si apre una discussione sull'opportunità di una formulazione più precisa della disposizione di salvaguardia che consente di continuare a svolgere l'attività di educatore a coloro che alla data del 01.01.2018 hanno svolto detta attività per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, per limitarne la portata applicativa soltanto in favore di coloro che hanno un rapporto di lavoro in essere al 01.01.2018 con mansioni di educatore, i quali possono continuare a svolgere detta mansione anche senza acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario nello stesso servizio o nella stessa struttura in cui operano.

Su punto tutte le Organizzazioni Sindacali presenti al Tavolo ribadiscono la necessità di chiarire in modo univoco che la previsione normativa fa riferimento esclusivamente ai servizi già esistenti.

Vera Guelfi e Antonio Cascarano, in rappresentanza di Uil Puglia richiedono che il riferimento ai servizi già operanti possa essere richiamato in forma esplicita.

Carlo Rubino, in rappresentanza del Forum Terzo Settore, propone di individuare un criterio oggettivo per la verifica, come previsto dalla normativa, dell'autocertificazione del lavoratore e/o della attestazione del datore di lavoro, onde evitare futuri e certi contenziosi, nella consapevolezza che in tanti potrebbero "autocertificare l'attività educativa" e chiede, pertanto di limitarne la portata applicativa soltanto in favore di coloro che hanno un rapporto di lavoro in essere al 01.01.2018.

La dott.ssa Francesca Zampano fa rilevare che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato e pertanto all'unanimità si conviene di modificare il testo dell'art. 46 in piena conformità alle previsioni della legge di bilancio dello Stato n. 205/2017, per evitare possibili conflitti di competenza e contenziosi.

Pasquale Chieco, in rappresentanza di Anci Puglia, esprime il sostanziale consenso di ANCI sul tenore delle modifiche proposte.

Con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 60 bis (Casa famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento socio lavorativo di persone con disabilità), la dott.ssa Zampano ) spiega ai presenti che la stessa vuole dare risposta all'esigenza, più volte manifestata dai gestori delle unità di offerta, di definire sia gli standard generali e specifici minimi della casa famiglia quale struttura residenziale socio-assistenziale a carattere familiare destinata prevalentemente a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, con disabilità intellettiva o psichica o con patologia psichiatrica stabilizzata, sia gli standard minimi generali e specifici del Servizio Formativo alle autonomie per l'inserimento socio lavorativo di persone con disabilità, i cui fruitori sono, non in via esclusiva, gli stessi ospiti della casa famiglia.

Viene accolta all'unanimità la proposta di eliminare la previsione della presenza di entrambi i sessi per gli educatori e di dedicare un apposito articolo per la disciplina degli standard minimi comuni e specifici del servizio formativo alle autonomie per l'inserimento socio lavorativo di persone con disabilità da inserire nel Capo VI dedicato ai servizi, nonché di ridurre al numero di 20 utenti, la ricettività massima

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità**

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403371 - 3562 - Fax: 080 5403370

mail: [f.zampano@regione.puglia.it](mailto:f.zampano@regione.puglia.it) - pec: [f.zampano.benessere sociale@pec.rupar.puglia.it](mailto:f.zampano.benessere sociale@pec.rupar.puglia.it)





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,  
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER  
TUTTI**

14

**SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL  
BENESSERE**

della casa famiglia, che la vigente formulazione dall'art. 60 bis dispone essere di massimo 60 posti in moduli di massimo 21 posti ciascuno.

Con riferimento infine al servizio di Unità di strada, quale nuova tipologia di servizio sociale che si propone di introdurre nel Reg. regionale n. 4/07, la dott.ssa Zampano fa rilevare che trattasi di tipologia di servizi già da tempo operativi sul territorio regionale, di cui è il momento di disciplinare i requisiti.

Da parte dei presenti è accolta all'unanimità la proposta di attribuire la mansione di coordinamento dell'equipe del servizio di unità di strada a figure in possesso del diploma di laurea dell'area socio-psicopedagogica.

Domenico Di Palma, in rappresentanza di ConfCooperative, fa rilevare che il paragrafo sul personale dell'art. 51 (Gruppo appartamento) nella vigente formulazione prevede la presenza nelle ore notturne presso la struttura sia dell'educatore, sia del personale ausiliario. Il testo, oggetto di apposita modifica ad opera dell'art. 24, comma 3, del R.R. n. 11/2015, potrebbe essere il frutto di un refuso.

La dott.ssa Zampano si riserva di effettuare le necessarie verifiche per un'eventuale correzione dello stesso.

Al contempo il rappresentante di ConfCooperative, pur esprimendo una posizione di sostanziale consenso rispetto alle modifiche proposte, richiede che venga posta a verbale l'istanza di attivare un tavolo di lavoro ad hoc finalizzato ad una sostanziale revisione del Regolamento Regionale 4/07.

Tutti i partecipanti al tavolo condividono e manifestano l'esigenza di apportare modifiche anche ad altri articoli del regolamento, per le quali tuttavia la dott.ssa Zampano, pur condividendo l'esigenza, fa notare che non sussistono al momento le motivazioni che giustificano il ricorso alla procedura d'urgenza e, pertanto, all'unanimità si conviene da parte dei presenti, di rinviare in altra sede la discussione su un più ampio lavoro di manutenzione normativa avente ad oggetto l'intero Reg. regionale n. 4/07.

I lavori del tavolo si concludono alle ore 13,00

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403371 - 3562 - Fax: 080 5403370

mail: f.zampano@regione.puglia.it - pec: f.zampano.benessere sociale@pec.rupar.puglia.it



187



Allegato unico alla deliberazione  
n. 942 del 12-06-2018  
composta da n. Mandati facciate

Il Segretario della G.R.  
Dot. Roberto Venneri

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione

Consiliare il 21/06/2018

